COMUNE DI ACERRA

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°41 del 18 luglio 2006

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I
LO STATUTO, LA COMUNITÀ, L'AUTONOMIA,

art. 1
Lo statuto

1. Lo statuto è l'atto fondamentale che regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed amministrativa, nonché l'autonomia impositiva e finanziaria ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. E' redatto dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile. Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi della autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
3. Concorre a promuovere e garantire la partecipazione libera e democratica dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.
5. Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell'organizzazione operativa del Comune sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

art. 2
La comunità

1 Il Comune di Acerra, espressione della comunità cittadina, si pone come strumento di realizzazione e di tutela dei valori della città. Cura gli interessi della comunità e ne promuove lo sviluppo, contribuendo a rafforzare la coscienza dei doveri civici e i motivi di solidarietà interna. Assicura la conservazione e la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizione della città, integrato dagli apporti che lo hanno, nel tempo, arricchito. Opera affinché la comunità amministrata consolidi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria e i caratteri distintivi della sua attuale realtà.

2 L'azione del Comune di Acerra si ispira in tutti i suoi interventi ai valori della vita umana, della pace, dell'ospitalità, della fratellanza fra i popoli, del rispetto e della tutela dei cittadini, della attenzione particolare ai più deboli fra essi, dell'equità sociale e della solidarietà, che sono valori fondanti della comunità cittadina.

3 Il Comune di Acerra, uniformandosi ai principi che secondo la Costituzione della Repubblica devono ispirare i rapporti etici -sociali, si impegna, nell'ambito degli specifici poteri di istituto, a promuovere i diritti dell'individuo e quelli della famiglia, sostenendone la formazione e l'adempimento dei compiti, a tutelare la salute quale fondamentale diritto del cittadino, ad assicurare la libertà dell'insegnamento e dell'educazione e la diffusione della scienza e della cultura. Il Comune promuove a salvaguardia dell'ambiente, ed anche in nome delle generazioni future, l'organico ed equilibrato assetto del territorio; difende, tutela e valorizza le risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche del territorio comunale, un territorio che ha una destinazione rurale.

4 Il Comune riconosce, come parte fondante del suo patrimonio storico e culturale, l'apporto di pensiero e di esperienza proprio del modo di essere delle donne. Si impegna a rafforzare nella coscienza sociale e nel vivere civile il vero rispetto della parità tra uomo e donna, rimuovendo ogni discriminazione, diretta e indiretta, ed ogni ostacolo di fatto limitativo di tale parità, conformando a tale principio il proprio ordinamento e la propria organizzazione. Istituisce il Comitato pari opportunità dell'Ente e persegue la presenza paritaria di uomini e donne nella Giunta e, di norma, negli organi collegiali del Comune, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

5 Il Comune, coerentemente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e dei giovani, riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

6 Il Comune riconosce e tutela i valori dello sport e incentiva la pratica sportiva dei cittadini promuovendola in tutte le sue forme per l'elevato valore psicofisico e sociale della stessa. Il Comune promuove, altresì, le attività sportive, ricreative e del tempo libero.

7 Il Comune, nel rispetto dei diritti di libertà e autonomia della persona diversamente abile, concorre a promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso interventi sociali e sanitari previsti in accordi di programma e coordinati, attraverso modalità definite con atti regolamentari, con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale. In coerenza, organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

8 Il Comune di Acerra promuove rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri Paesi, anche al fine di contribuire alla realizzazione dell'Unione europea e della cooperazione internazionale ed al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'amicizia e l'integrazione tra i popoli.

art. 3
L'autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme lo Statuto e i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della comunità.
2. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. L'autonomia conferisce agli organi elettivi ed alla dirigenza dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto e i regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione, perseguendo con spirito di servizio verso la comunità dei cittadini le finalità enunciate dal precedente articolo.

4. Ai principi e alle norme stabilite dalla Carta Europea della Autonomia Locale, ratificata dall'Italia con Legge 439/89, si ispira l'ordinamento del Comune e l'attività degli organi preposti ad attuarlo.

5. Ai principi ed agli impegni previsti dalla Carta di Aalborg (Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile) si ispira l'azione e le politiche del Comune di Acerra.

Capo II
IL COMUNE
art. 4
Il Comune

1. Il Comune rappresenta la comunità, ne cura gli interessi generali e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.
2. Concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed equità sociale nella gestione e nella erogazione dei servizi.
4. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli altri enti locali, finalizzati a favorirne, attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, l'armonico processo di sviluppo.
5. Promuove forme di collaborazione e cooperazione con i soggetti sociali e con il volontariato, per la gestione in forma associata o convenzionata di servizi finalizzati a garantire la solidarietà sociale e il processo di ulteriore sviluppo della comunità.
6. Istituisce organismi di decentramento e sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi.
7. Il Comune promuove azioni per offrire opportunità di lavoro a tutti i cittadini. Favorisce l'associazionismo cooperativo con particolare riguardo allo sviluppo della professionalità ed all'inserimento di inabili portatori di handicap, anche attraverso la loro partecipazione a cooperative sociali.

art. 5
Le funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle attribuite ad altri soggetti dalla Costituzione e dalla legge.
2. Il Comune esercita altresì, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune esercita le sue funzioni nel rispetto delle normative generali e dei principi fissati dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comune si conforma al principio della distinzione dei ruoli fra Amministratori e Dirigenti, che assegna ai primi i poteri di indirizzo e di controllo e riserva ai secondi quelli di gestione amministrativa, finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali e alla realizzazione delle scelte programmatiche e degli interventi che da esse derivano.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

art. 6

Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Il Comune assume fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa, quello della sussidiarietà, mediante i regolamenti e l'attività dell'organizzazione.
2. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare ordinano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi che consentano l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
3. Il Comune estende gradualmente la sua organizzazione, per assicurarne la presenza operativa sul territorio, nel centro abitato di maggior consistenza e nei punti della città che distano notevolmente dagli uffici e dalle sedi centrali dei servizi.
4. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità suddette, avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche, ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici o privati.
5. La Giunta Comunale valuta con la Commissione consiliare competente, con le associazioni di partecipazione e con la rappresentanza della popolazione interessata, i programmi e le modalità d'intervento di cui ai precedenti commi, stabilendone la gradualità in relazione alle risorse dell'ente.
6. Il Sindaco, con l'atto con cui presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche delle attività da realizzare nel corso del mandato, può proporre quelle, individuate con l'intervento del Consiglio e con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidiarietà.
7. Preso atto degli orientamenti decisi dal Consiglio, la Giunta definisce con i Dirigenti, e con il concorso delle associazioni interessate, le modalità di attuazione di quanto previsto al precedente comma ed approva il protocollo d'intesa che indica i presupposti giuridici e le modalità organizzative ed economiche delle attività attribuite all'autonomo esercizio dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali. La Giunta ed i Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti per l'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dai soggetti che rappresentano le formazioni sociali, che ne assumono la realizzazione con ogni connessa responsabilità.

art. 7

La semplificazione amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza, ed i risultati sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
   a) Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi elettivi e della organizzazione di gestione consentita dalla legislazione vigente, nell'ambito della propria autonomia. L'obiettivo di tale azione è l'eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere un'organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.

b) In apposite riunioni, indette e coordinate dal Segretario Generale e/o Direttore Generale, i Dirigenti ed i Responsabili dell'organizzazione esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il programma degli interventi da effettuare per conseguire il risultato di cui sopra.
c) Ciascun Dirigente, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l'attuale effettiva utilità per i cittadini e la comunità, anche in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi, determinati da leggi statali o regionali, e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Adegua alla semplificazione procedimentale i programmi ed il funzionamento del sistema informatico di cui il settore è dotato, d'intesa con il responsabile del servizio. Informa il Sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d'atto dell'organo predetto e comunque trascorsi venti giorni dalla comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.
d) Il Dirigente, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco ed al Presidente le deliberazioni da sottoporre al Consiglio. Sulle modifiche regolamentari che comportino riduzioni di entrate od aumenti di spesa, esprime il parere il Responsabile del Servizio Finanziario.
e) Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui all'art. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
f) La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi, costituiscono uno degli obiettivi principali degli organi elettivi e della dirigenza dell'organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
g) Il regolamento definisce le categorie delle persone inabili, non abbienti e in condizioni di indigenza, che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.

3. L'attuazione degli obiettivi fissati e delle scelte programmatiche dovrà essere soggetta al controllo di gestione, finalizzato a misurarne gli effetti sociali e ambientali, la rispondenza in termini di rapporto costi-benefici e l'efficienza, la qualità e la disponibilità professionale dell'apparato.

art. 8
Caratteristiche costitutive

1. Il Comune esercita le sue funzioni e i suoi poteri nell'ambito del proprio territorio.
2. Può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del territorio comunale, con la cura dei loro interessi generali e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. La sede del Comune è posta in Acerra, nel Palazzo Comunale di Viale della Democrazia 1. Può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.
4. Elementi distintivi del Comune di Acerra sono lo Stemma ed il Gonfalone. Lo stemma del Comune di Acerra, ufficialmente rappresentato nel Gonfalone, nel bollo e in ogni altro documento ufficiale, è costituito da un drappo azzurro con giglio fiorentino d'argento sormontato da una corona Ducale con una stella d'oro sul capo con dicitura " CITTA' DI ACERRA " con impressa, altresì , la corona turrita ed i rami di alloro e di ulivo legati con nastro.
5. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento comunale.

Capo III

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

art. 9

I regolamenti comunali

1 I regolamenti comunali costituiscono lo strumento propulsivo dell'attività del Comune. Essi sono formati ed approvati dal Consiglio al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli, fatti salvi quelli per i quali la legge prevede la competenza della Giunta Comunale in materia di adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2 La potestà regolamentare è esercitata in conformità di principi stabiliti dalle Leggi (nazionali, comunitarie, regionali) e dallo Statuto, nelle materie stabilite dalle stesse o in quelle in cui mancando una disciplina il Comune ritenga di definirne le funzioni. I Regolamenti potranno prevedere sanzioni amministrative o ripristinatrici per la violazioni dei precetti da essi impartiti."

3 Le norme regolamentari devono essere redatte in forma chiara, con carattere di generalità ed astrattezza, per consentire la più agevole interpretazione possibile da parte degli interessati.".

4 I regolamenti entrano in vigore decorsi giorni 10 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo che la legge preveda in casi specifici diversamente. E' facoltà degli Organi che approvano il regolamento, ricorrendone la necessità e l'urgenza, di dichiarare gli stessi immediatamente attuabili.

Capo IV

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

art. 10

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo i criteri e le procedure della legge regionale.
4. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.

art. 11

Gestione associata di funzioni e servizi

1. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territoriale, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per assicurare, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.
2. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.

3. Alla gestione associata di funzioni e servizi può partecipare la Provincia, per quanto di sua competenza ed interesse, sottoscrivendo la convenzione.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, che esercitano le funzioni ed i servizi in luogo degli stessi. Può essere inoltre prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro conto.
5. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare un'organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi e raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravi di procedure, di costi e di tempi.

Titolo II

ORGANI

Capo I
ORDINAMENTO
art. 12
Norme generali

1. Sono organi del Comune, il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.
2. Agli organi del Comune è affidata la rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi stabiliti dallo Statuto nell'ambito della legge.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE
art. 13
Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.
2. Il Consiglio individua ed interpreta i bisogni e gli interessi generali della Comunità, attivando, a tale scopo, in ogni caso in cui sia possibile, anche forme di collaborazione con gli altri enti e istituzione presenti sul territorio e stabilisce gli indirizzi coerenti, guidando e coordinando tutte le attività del Comune. Su di esse il Consiglio esercita il controllo politico-amministrativo per assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli atti fondamentali e dal documento programmatico.

3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

art. 14
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce la programmazione generale dell'Ente e ne adotta gli atti fondamentali, con particolare riguardo:
   a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
   b) ai criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
   c) agli atti per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e per la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, nonché per le rispettive modifiche;

d) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che definiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
g) agli indirizzi in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
h) alle nomine dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
i) alle decisioni in merito al conferimento della cittadinanza onoraria e alla promozione di gemellaggi con altre città o comunità.

2. Il Consiglio definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati da conseguire e determina i tempi necessari allo scopo.
3. Il Consiglio Comunale discute ed approva, in apposito documento, le linee programmatiche presentate dal Sindaco ai sensi dell'art. 31 comma 3 del presente Statuto.
4. Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione del documento programmatico ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare, l'attività degli altri organi elettivi e dell'organizzazione.
5. Il Consiglio può esprimere direttive alla Giunta perché adotti provvedimenti ritenuti necessari dai Revisori dei Conti per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.
6. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati negli Enti collegati, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
7. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere sensibilità e orientamenti presenti in città su temi ed avvenimenti di rilievo locale, ma anche nazionale ed internazionale.
8. Il Consiglio Comunale, al fine di armonizzare l'attuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, esprime ed affida al Sindaco, avvalendosi degli opportuni strumenti consultivi, propositivi e di coordinamento dei soggetti e movimenti interessati, gli indirizzi necessari per programmare e coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

art. 15
Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
   a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
   b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. E' istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali. Sui risultati di tale controllo di gestione si attiva un

confronto con le organizzazioni sindacali, allo scopo di migliorare, con l'apporto degli stessi lavoratori, l'efficacia dei servizi prestati.

4. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti, dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, con le seguenti modalità:
   a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
   b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
   c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
   d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
6. Il Consiglio Comunale esercita, altresì, la funzione di controllo sull'attività del Comune, su quella delle istituzioni e delle aziende, attraverso:
   a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
   b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
   c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
   d) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
   e) la relazione annuale del difensore civico e del collegio dei revisori dei conti;
   f) la verifica della coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con i programmi e gli indirizzi del Consiglio.
7. Resta fermo il diritto di tutti i Consiglieri comunali di effettuare le attività conoscitive previste dall'art. 43, comma 2, del D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267, e quelle di sindacato ispettivo di cui al terzo comma del già citato art. 43 del D.lgt. 267/2000.
8. Il Consiglio si avvale, inoltre, per il suo controllo sull'attività del Comune, delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico-finanziario e delle relazioni e segnalazioni del Difensore Civico.

art. 16
Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva, oltre ché per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del decreto suddetto e da leggi ad esso successivi.

art. 17
Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale elegge, fra i suoi componenti e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; egli, inoltre, è tenuto a richiamare gli organi politici e burocratici al perfetto rispetto dei tempi e delle modalità che consentano la migliore informazione ai consiglieri.

3. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale. E'interprete degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo. Coordina l'attività di tutte le Commissioni consiliari; può convocare periodicamente i Presidenti delle Commissioni.

art. 18

Vice Presidente e Ufficio di Presidenza del Consiglio

1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, composto dal Presidente e da un Vice Presidente.
2. Il Consiglio comunale elegge tra i suoi componenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento, un Vice Presidente che svolge funzioni vicarie del Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.
3. L'Ufficio di Vice Presidente è gratuito.

art. 19

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
3. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
   a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
   b) presentare all'esame del Consiglio emendamenti, interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
   a) dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
   b) dal Segretario comunale e dalla Direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
6. Ai consiglieri spetta, per la partecipazione ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, un gettone di presenza.
7. A loro richiesta, quanto previsto dal comma precedente, potrà essere trasformato in indennità di funzione.
8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti nella qualità di Consiglieri, espressamente previsti dalla legge.
9. I Consiglieri che non intervengono a sei adunanze consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento. L'interessato ha diritto a far pervenire scritti difensivi oppure ad essere sentito dal Consiglio Comunale.
10. Il Comune assicura il Sindaco ed i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, relativamente alla responsabilità civile con esclusione dei casi di dolo o colpa grave.

art. 20

I Gruppi consiliari e la Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare

1 I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare.

2 Nel caso in cui di una lista, che ha partecipato alla competizione elettorale amministrativa, sia stato eletto un solo Consigliere, esso forma da solo Gruppo consiliare.
3 La Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale. Ad essa possono partecipare, con solo diritto di parola, il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale.
4 La Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare costituisce ad ogni effetto Commissione consiliare permanente.
5 Nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare, che ha competenza per tutti gli affari istituzionali, viene concordata la programmazione delle riunioni, definito l'ordine del giorno delle sedute di Consiglio, previsto il numero ed i tempi di trattazione di interrogazioni, interpellanze, comunicazioni, mozioni e ordini del giorno, al fine di assicurare il migliore svolgimento dei lavori del Consiglio.
6 Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.
7 Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
8 Nel Bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere prevista l'assegnazione di un budget di spesa per l'attività dei gruppi consiliari per l'espletamento del loro mandato. Le modalità per la sua determinazione e gestione sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

art. 21

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti.
2. Il numero e l'ambito tematico di competenza delle Commissioni consiliari permanenti sono stabiliti dal regolamento, che determina anche le risorse logistiche e di personale messe a loro disposizione dall'Amministrazione.
3. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi. Il Sindaco e gli Assessori Comunali non possono presiedere le Commissioni consiliari.
4. La nomina delle Commissioni consiliari permanenti è effettuata, con votazione in forma palese, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
6. Il Sindaco, gli Assessori nonché i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni delle stesse, con diritto di parola e senza diritto di voto.
7. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
8. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e settoriali del Comune e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono inoltre attività informative e qualsiasi altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal regolamento. Esse vigilano in particolare sul funzionamento delle aziende speciali, delle istituzioni e degli Enti o Società di capitali cui a qualsiasi titolo il Comune partecipi.
9. Le Commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio comunale e possono sottoporre all'approvazione di esso atti deliberativi di indirizzo nei settori di loro competenza.
10. Laddove venga istituita la Commissione Consiliare Permanente di vigilanza e garanzia, la presidenza della stessa è attribuita ad un Consigliere di opposizione

art. 22
Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco, alla Giunta, alle Commissioni consiliari ed a tutti i Consiglieri, nonchè ai Dirigenti a tanto titolati per legge.
2. Le modalità per la presentazione e la trattazione delle proposte delle Commissioni consiliari e dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

art. 23
Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

art. 24
Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali che restano in carica per un periodo limitato e prestabilito, incaricandole dello studio ed impostazione di interventi, progetti e piani di rilevanza straordinaria, che hanno carattere generale o che richiedono valutazioni specifiche conseguibili con il concorso di competenze specializzate e per tali motivi non rientrano nelle attribuzioni delle Commissioni permanenti. Le Commissioni speciali sono composte da Consiglieri comunali, e ove necessario, è prevista la partecipazione dei Dirigenti e/o dei dipendenti di qualifiche specifiche, o da esperti esterni, quali docenti universitari, liberi professionisti e persone che per studio od attività prestata abbiano riconosciuta competenza nella materia da trattare, proponendone la nomina al Sindaco. Con la deliberazione di nomina della Commissione ne viene stabilito il coordinatore, definito l'oggetto dell'incarico, fissato il termine entro il quale la stessa deve concludere i lavori. Può essere previsto che la Commissione riferisca al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori, oltre che sottoporre allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione finale. La Commissione, concluso l'incarico, rimette gli atti al Sindaco e cessa definitivamente la sua attività.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza di uno o più Consiglieri comunali, il Consiglio può costituire - nel suo seno - Commissioni speciali di indagine su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali, nei confronti di Enti o Aziende sui quali il Comune esercita la propria vigilanza e nei confronti dei propri rappresentanti in seno ad Enti o Aziende. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento. Coordinatore di tale Commissione di indagine, organo di controllo e garanzia, è eletto un Consigliere di opposizione.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

art. 25
Composizione e nomina

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori entro il massimo previsto dalla Legge, scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
2. I componenti della Giunta Comunale, fra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.
3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

art. 26
Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione di atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

art. 27
Esercizio delle funzioni

1 Le adunanze della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

2 La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

3 Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano per conto del Sindaco le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato tutte le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. Quando sostituiscono il Sindaco, gli Assessori esercitano anche tutte le funzioni a lui attribuite.

4 Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

5 Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

art. 28

Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio dei singoli assessori per altra causa e la loro sostituzione sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva utile.

art. 29

Norme generali di funzionamento

1 Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale che provvede anche alla redazione del verbale.

2 Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, Dirigenti e Funzionari del comune.

3 Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i Presidenti dei Consigli di Circoscrizione o loro delegati, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

4 Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

Capo IV

IL SINDACO

art. 30

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità, è responsabile dell'Amministrazione Comunale e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale o in quella immediatamente successiva, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
6. Quale Ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quando stabilito dalla legge della Repubblica.
7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità fissate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
10. Il Sindaco informa la popolazione, utilizzando i più efficaci mezzi di comunicazione, su situazioni di pericolo per calamità naturali o per la sicurezza. Quando lo ritenga opportuno crea organismi di coordinamento ai quali chiama a partecipare i

rappresentanti degli enti e degli uffici che possano contribuire alla soluzione dei problemi.

art. 31
Cessazione del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Tali Organi restano in carica sino alla nuova elezione del Consiglio e del Sindaco. Nel periodo intercorrente le funzioni di Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco, così come sono esercitate in caso di impedimento temporaneo o assenza e nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni della loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del Commissario.
3. Il Sindaco e la Giunta decadono in caso di scioglimento del Consiglio nei casi previsti dalla legge.

art. 32
Decadenza della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

art. 33
Rappresentanza e coordinamento

1. Il Comune negli organi dei Consorzi è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.
3. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione (fermi restando i suoi poteri di intervento in materia previsti nei casi di emergenza indicati dalla legge), gli orari di esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa coi responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

art. 34
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione temporanea in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le relative funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano.

art. 35
Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei

regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emettendo ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

Capo V
LE COMMISSIONI COMUNALI
art. 36
Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali, istituibili secondo i criteri di legge o del presente Statuto, che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale è effettuata dallo stesso Consiglio con le modalità previste dal regolamento.
2. La nomina delle Commissioni comunali istituibili secondo i criteri di legge o del presente Statuto, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata, ove non previsto diversamente dal regolamento istitutivo, dalla Giunta comunale in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

art. 37
La partecipazione dei cittadini

1. Il Comune attua il principio della collaborazione tra i propri organi istituzionali ed i cittadini, nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell'Unione Europea e favorendo la loro partecipazione al processo di formazione delle scelte sui temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell'attività amministrativa, o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità locale, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento della partecipazione.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

art. 38

Diritto di istanza, petizione o proposta.

1. I cittadini, anche in forma associata, secondo le modalità stabilite nel regolamento della partecipazione, hanno il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale, in tutte le sue articolazioni, per richiedere, precisandone i motivi, l'adozione, la modifica o l'integrazione di atti e provvedimenti su materie di competenza comunale e circoscrizionale; tali istanze, petizioni o proposte vengono trasmesse, senza dilazioni, dal Presidente del Consiglio comunale e/o Sindaco e dai Presidenti di Circoscrizione alle Commissioni consiliari competenti.
2. Il regolamento della partecipazione stabilisce anche i termini sia per il tempestivo esame delle istanze, petizioni o proposte da parte degli organi competenti, sia per assicurare le relative risposte ai cittadini.

art. 39

La partecipazione delle libere forme associative. Le Consulte

1. Il Comune promuove la collaborazione tra i propri organi istituzionali e le libere forme associative, mediante l'istituzione di organismi di partecipazione popolare denominate "Consulte".
2. Le Consulte sono costituite secondo le competenze stabilite per le Commissioni Consiliari permanenti del Consiglio comunale
3. Possono chiedere di far parte delle Consulte, previa registrazione in apposito albo istituito presso il Comune, tutte le libere associazioni e le aggregazioni operanti sul territorio comunale, ad esclusione dei movimenti politici o settori o organismi territoriali di partiti politici e di quelle associazioni o aggregazioni il cui statuto o accordo associativo sia in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 18 della Costituzione.
4. L'Amministrazione comunale, su tutte le materie ritenute opportune, può, tramite i propri organi istituzionali, interpellare le Consulte, in special modo quando si tratti di compiere scelte rilevanti su temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell'attività amministrativa.
5. Le Consulte hanno diritto di auto convocazione e possono presentare istanze, petizioni e proposte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, secondo tempi, modalità e forme stabilite dal regolamento della partecipazione.
6. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale possono disporre, secondo le rispettive competenze, l'invio alle Consulte di atti o documenti; essi, inoltre, previa richiesta delle Consulte stesse, forniscono atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell'Amministrazione comunale.
7. Tutte le materie connesse con l'attuazione del presente articolo sono disciplinate dal regolamento della partecipazione.
8. Forme di partecipazione e consultazione di cittadini e/o associazioni possono essere costituite anche dalle circoscrizioni in forme autonome su aspetti particolari del territorio: in questi casi, referente è il Presidente di Circoscrizione.

art. 40

Altri organismi di partecipazione popolare

1. La collaborazione tra gli organi istituzionali dell'ente, i cittadini e le libere forme associative, si attua anche attraverso l'istituzione di organismi di partecipazione popolare diversi da quelli previsti dal precedente articolo.
2. Tali organismi sono costituiti su specifici temi deliberati dal Consiglio comunale e con le modalità stabilite dal Regolamento, di volta in volta parimenti adottato dal Consiglio comunale.

3. L'Amministrazione comunale può interpellare, tramite i propri organi istituzionali, tali organismi in relazione a programmazioni e scelte ed atti dell'attività amministrativa, pertinenti a temi specifici per i quali tali organismi sono stati costituiti.
4. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale possono disporre, secondo le rispettive competenze, l'invio a detti organismi di atti o documenti; essi, inoltre, previa richiesta degli organismi stessi, forniscono atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell'Amministrazione comunale

art. 41

Le Carte dei diritti dei cittadini

1. Il Comune adotta Carte dei diritti dei cittadini con le quali vengono affermati i diritti, tutelati dal presente statuto, sui quali si fondano i rapporti fra i cittadini e l'Ente, con particolare riguardo alle funzioni dei servizi pubblici comunali.
2. Le Carte dei diritti dei cittadini sono elaborate anche su proposta dei cittadini in forma singola o associata nonché delle Consulte e degli organismi di partecipazione popolare, dalla Commissione consiliare pertinente negli "Affari istituzionali", con la partecipazione, con funzione consultiva, dei Presidenti delle Circoscrizioni.
3. Le carte dei diritti dei cittadini, disciplinate dal Regolamento della Partecipazione, sono redatte secondo principi di uguaglianza e di imparzialità; garantiscono il diritto ad un agevole accesso, ad una corretta informazione, alla partecipazione dei cittadini; perseguono il fine di verifica dei principi di efficienza, efficacia e continuità ai quali di ispira l'azione della Pubblica Amministrazione;
4. Le Carte dei diritti del cittadino dovranno essere a disposizione di ogni persona che vive, studia, lavora, sosta o comunque ha rapporti con la comunità acerrana ed il suo territorio.
5. Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce le modalità per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo e le forme di tutela dei diritti dei cittadini affermati negli atti suddetti.

Capo II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED IL REFERENDUM

art. 42

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, promuove consultazioni della popolazione in ordine a proposte, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini
2. Le consultazioni sono, di regola, promosse attraverso la convocazione di riunioni pubbliche definite "Forum dei cittadini", convocate per trattare temi di particolare rilevanza o con ricorrenza periodica, per realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed Amministrazione. Ad esse partecipano tutti i cittadini che ritengono di avere interesse ai temi all'ordine del giorno ed i rappresentanti dell'Amministrazione, delegati dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale secondo la loro competenza. La convocazione dei "Forum" avviene con idonee e diffuse forme di tempestivo preavviso, utilizzando la struttura informativa comunale, con le modalità indicate dal regolamento.
3. I "Forum" sono convocati anche sulla base della richiesta dei cittadini, dagli stessi sottoscritta e recante indicazione dei temi proposti alla discussione, secondo le condizioni di ammissibilità e modalità indicate dal regolamento
4. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento dei "forum" assicurando agli stessi la partecipazione dei cittadini interessati e la piena e libera

espressione delle loro proposte ed opinioni nonché le conseguenti iniziative che l'Amministrazione può assumere a seguito delle risultanze delle riunioni effettuate.

5. La consultazione dei cittadini, riferita a particolari categorie o ai residenti in delimitati ambiti del territorio comunale, può essere effettuata attraverso sondaggi, su temi che rivestono per gli stessi specifico interesse o sui quali essi sono in grado di fornire orientamenti ed opinioni utili ad indirizzare le scelte dell'Amministrazione. La consultazione può essere promossa sia dal Consiglio che dalla Giunta comunale, sia dal Consiglio circoscrizionale, a seconda della competenza.

art. 43

Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione, previsto dalla legge ed ordinato dallo statuto e dal regolamento, attraverso il quale i cittadini elettori esprimono i loro intendimenti in merito a tematiche di rilevante interesse per la Comunità.
2. Il referendum consultivo può essere promosso dall'Amministrazione comunale o da un Comitato di cittadini, con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, su tutte le materie di esclusiva competenza locale.
3. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
   a) le norme statutarie;
   b) i tributi comunali;
   c) le tariffe dei pubblici servizi;
   d) l'ordinamento, la pianta organica ed il trattamento economico del personale;
   e) il piano regolatore generale e le relative varianti generali;
   f) le designazioni e nomine di rappresentanti;
   g) tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e alla tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana.

   Sono ammessi referendum su indirizzi urbanistici e materia urbanistica che non facciano riferimento a varianti al Piano Regolatore Generale.
4. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco a seguito di decisione adottata dal Consiglio comunale:
   a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
   b) su richiesta del Comitato dei cittadini promotori;
   c) su richiesta deliberata dalla maggioranza dei Consigli Circoscrizionali.
5. La deliberazione adottata d'iniziativa dal Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, e stanzia i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. La deliberazione è adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
6. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno cinquecento elettori del Comune, alla costituzione di un Comitato composto da cinque di essi, conferendo allo stesso l'incarico di proporre al Sindaco il tema del referendum. Il Comitato sottopone al Sindaco la proposta con l'indicazione del tema e l'illustrazione delle finalità.

7. Il Sindaco convoca entro i quindici giorni successivi alla presentazione della proposta, di cui al precedente comma, la Commissione per i referendum, costituita dal Segretario Generale, dal Difensore Civico e da un membro designato dal Tribunale di Nola. La Commissione si pronuncia, entro trenta giorni, sull'ammissibilità del referendum udito il Comitato dei cittadini, il quale apporta al tema proposto modifiche e adeguanti ritenuti necessari dalla Commissione. La decisione viene notificata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei cittadini, con atto motivato, entro cinque giorni da quello di adozione della decisione. Se la richiesta viene dichiarata dalla Commissione non ammissibile, il Comitato dei cittadini può, entra trenta giorni, richiedere il pronunciamento del Consiglio comunale, che decide in via definitiva.

8. Se il referendum viene ritenuto ammissibile il Comitato d'iniziativa procede alla raccolta delle firme dei presentatori, in numero non inferiore ad 1/30 degli aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente, apposte sui moduli stabiliti dal regolamento, con l'osservanza delle modalità dallo stesso previste. La raccolta delle sottoscrizioni ed il deposito dei relativi atti presso il Segretario del Comune deve avvenire entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione della Commissione per i referendum o del Consiglio comunale.
9. Il Sindaco, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito degli atti, convoca la Commissione per i referendum la quale verifica la regolarità della documentazione richiedendo, ove necessario, chiarimenti al Comitato dei cittadini. Il Sindaco, a seguito dell'esito positivo dell'esame effettuato dalla Commissione, sottopone entro 20 giorni al Consiglio l'effettuazione del referendum e richiede lo stanziamento dei fondi necessari per organizzarlo. Il Consiglio prende atto della completezza e regolarità della procedura e provvede a quanto di sua competenza.
10. Il referendum consultivo può essere indetto su richiesta deliberata, con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, dalla maggioranza dei Consigli Circoscrizionali. Il tema proposto deve essere identico. Le deliberazioni sono trasmesse dai Presidenti delle Circoscrizioni al Sindaco il quale, udito il parere della Commissione dei referendum, le sottopone al Consiglio per le decisioni di cui al precedente comma.
11. In ogni anno possono essere tenuti al massimo tre referendum consultivi. I referendum consultivi vengono effettuati insieme una volta l'anno, in un solo giorno, non in coincidenza con altre operazioni di voto. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative o di referendum statali o regionali non possono essere indetti referendum comunali. Quelli già indetti vengono rinviati a nuova data.
12. Dopo la decisione del Consiglio comunale il Sindaco indice il referendum fissandone l'effettuazione nella data dallo stesso prescelta secondo quanto stabilito dal precedente comma e dal regolamento.
13. Hanno diritto a votare per il referendum tutti i cittadini maggiorenni, anche stranieri, che risultino residenti ad Acerra all'ultima revisione delle liste precedente la data della consultazione, purché non siano incorsi in fatti che per la legge italiana determinano la perdita della capacità elettorale. Hanno, altresì, diritto al voto coloro che, alla data della consultazione e godendo dei suddetti requisiti, abbiano compiuto i 16 anni. Tali elettori saranno inseriti in apposito elenco speciale.
14. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad almeno il 50% del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.

15. Nel caso in cui sia sottoposto alla popolazione un quesito che consenta unicamente risposta affermativa o negativa, come pure quando esso consenta di scegliere tra più alternative, l'esito del referendum è determinato dalla prevalenza di una delle opzioni
16. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
17. Quando il referendum ha esito positivo, il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, adotta le proprie motivate deliberazioni decidendo se, ed in caso affermativo con quali modalità, dare attuazione ai risultati del referendum.

art. 44

Materie

1. Le consultazioni ed i referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché in concomitanza con altre consultazioni elettorali.

Capo III
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

art. 45
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità, che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.
3. In particolare, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento e negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dell'interessato, copie od estratti informali dei documenti.
4. Le memorie, proposte e documentazioni presentate dall'interessato – o dai suoi incaricati – devono essere acquisite ed esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile dell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.

art. 46
Attività degli uffici e dei servizi – Semplificazione

1. Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo, effettuando periodicamente la revisione del regolamento comunale sia per l'aggiornamento dei procedimenti nello stesso previsti, sia per la costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo tutte le misure agevolative applicabili nell'interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed informatica; che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all'interessato dell'esito del procedimento.
2. Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l'acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che abbia per fine di rendere più agevole, rapido ed economico il rapporto fra i cittadini e l'Amministrazione comunale, tenuto conto di quanto dispongono le leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, il D.lgt. 445/2000 e le leggi annuali di semplificazione. Dispone l'adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività ed in particolare nel funzionamento dello Sportello Unico delle Imprese e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alla conferenza dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere di interesse pubblico generale.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, i Dirigenti o Responsabili di servizio procedono alla revisione dei regolamenti che per l'oggetto prevalente rientrano

nelle loro competenze, eventualmente con la partecipazione dei dirigenti e responsabili di altri settori interessati, eliminando procedure, vincoli, limitazioni, divieti che non risultino più utili e giustificati e provvedendo alla riduzione degli adempimenti dei cittadini a quelli indispensabili per gli stessi e per l'organizzazione della comunità. Entro il termine suddetto il testo riformato dei regolamenti, con una documentazione di raffronto con quello finora vigente, deve pervenire al Presidente del Consiglio Comunale.

4. Ogni altra attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l'Ente, adottando ogni misura per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita nella comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun settore costituiranno motivo di valutazione dell'operato del Dirigente o del Responsabile di servizio.

art. 47

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo e gli atti attuativi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.ed.i., sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo.

Capo IV

L'AZIONE POPOLARE

art. 48

L'azione sostitutiva

1. Ciascun elettore ha il potere di fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi ad ogni giurisdizione.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere la tutela dell'interesse dell'Ente entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo V

IL DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

art. 49

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1 1 Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. Il diritto di accesso si esercita nei confronti del Comune, delle Aziende autonome e speciali e dei gestori dei pubblici servizi.

2 Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento con le quali sono determinati i dirigenti che, nell'ambito delle loro competenze, hanno di dovere di assicurarne l'esercizio.

3 La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4 La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5 Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini usufruibili presso la sede centrale del Comune, in quelle in cui funzionano i principali uffici e servizi, nelle sedi delle Circoscrizioni ed in centri pubblici appositamente attrezzati, denominati “uffici dei cittadini”; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.
6 Per realizzare nel modo più idoneo le finalità individuate dal precedente comma, la Giunta costituisce un centro dotato delle tecnologie più avanzate che riceve in tempo reale ogni notizia sulle procedure, sui procedimenti in corso nell'ambito del Comune, sui provvedimenti adottati e su ogni altra informazione d'interesse dei cittadini, ammessa alla pubblica diffusione ed alimenta i servizi centrali e decentrati affinché possano corrispondere alle richieste loro effettuate dai cittadini. Istituisce un collegamento telefonico speciale, utilizzabile da tutti i cittadini per ottenere le informazioni sulle procedure, sulle competenze, sugli atti pubblici, che agli stessi necessitano, senza dover accedere all'Ente.

art. 50
Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

1 Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2 Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3 Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4 Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5 Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6 Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.
7 Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo VI
IL DIFENSORE CIVICO

art. 51
Istituzione e funzioni del Difensore Civico

1 1 Il Difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità del presente Statuto e del Regolamento istitutivo, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati, nonché delle associazioni e delle formazioni sociali che operano nel Comune. Il Difensore Civico, inoltre, esercita il controllo di legittimità sugli atti del Comune previsto dall'art. 127, comma 1, del D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267, per le materie e nei limiti indicati dalla legge e con le modalità indicate nel Regolamento Comunale.

2 Il Difensore Civico interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o per propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, omissioni nell'attività e nei comportamenti degli uffici comunali, delle aziende speciali, dei concessionari di pubblici esercizi, dei consorzi e di ogni altro ente o azienda sottoposti alla vigilanza e al controllo del Comune, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa in modo che i procedimenti abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3 Il Difensore civico promuove forme di collaborazione con gli organi e l'organizzazione del Comune e degli enti dallo stesso dipendenti, contribuendo al buon andamento, alla correttezza ed all'imparzialità dell'Amministrazione, per conseguire i suoi fini di tutela del cittadino, delle associazioni, delle formazioni sociali.

art. 52
Elezione e durata in carica

1 Ogni cittadino residente nel Comune può presentare proposte di candidature, per l'elezione del Difensore Civico, al Presidente del Consiglio Comunale.

2 Le modalità per la presentazione delle candidature da parte dei cittadini sono stabilite dal Regolamento.

3 Il Presidente del Consiglio Comunale trasmette le proposte di candidatura alla Commissione permanente competente del Consiglio Comunale, che verifica i requisiti dei candidati proposti.

4 Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni nessun candidato consegue la maggioranza, l'elezione è rinviata ad altre adunanze successive da tenersi ad intervalli di quindici giorni l'una dall'altra. In tal caso, fermo restando il principio fondamentale della prevalenza della maggioranza qualificata, per l'elezione è sufficiente che un candidato raggiunga la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

5 Il Difensore Civico rimane in carica per la durata di cinque anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non è immediatamente rieleggibile.

6 In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio il Consiglio provvede alla nuova elezione.

art. 53
Requisiti

1 Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali, diano affidamento, sulla base di documentato curriculum, per il prestigio personale e per l'attività precedentemente svolta, di sicura competenza giuridico amministrativa e di massima garanzia di moralità, indipendenza e obiettività.
2 I candidati alla nomina di Difensore Civico devono inoltre possedere il diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente ed aver maturato per almeno tre anni comprovate esperienze professionali in materie giuridiche e amministrative.
3 Non può essere nominato Difensore civico chi riveste una carica pubblica elettiva o si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi che regolano l'elezione alle cariche comunali. Non può essere nominato Difensore Civico chi ricopra incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, nonché colui che abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina.
4 Il Difensore Civico, durante il mandato, non può assumere incarichi o avere rapporti professionali con l'Amministrazione Comunale.
5 Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

6 Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio o per aver agito in contrasto con essi o con l'obbligo di lealtà o indipendenza, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

art. 54
Prerogative e funzioni

1 Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia, con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2 Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti di cui all'art. 50 o per propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, omissioni, illegittimità, disfunzioni, inefficienze nell'attività dei pubblici uffici, enti e aziende di cui al citato art. 50 - 2° comma -, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità e di imparzialità dell'azione amministrativa nel corso dei procedimenti e nella emanazione dei singoli provvedimenti.
3 A tal fine egli può convocare il responsabile dell'ufficio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare con il funzionario interessato la pratica entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
4 Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, o all'associazione che ne ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione da lui promossa e quelle che possono essere intraprese dall'interessato, in via amministrativa o giurisdizionale. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità o i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovra ordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.
5 Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore Civico

può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6 Il Difensore Civico esercita i suoi poteri di iniziativa d'ufficio, anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.

7 Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza di eventuali disfunzioni o inefficienze nell'attività delle pubbliche amministrazioni, il Difensore Civico promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli enti morali e di ogni altro soggetto che ritenga utile ascoltare, ivi comprese, qualora lo consideri opportuno, le Commissioni Consiliari Permanenti.

8 La Giunta Comunale assicura all'Ufficio del Difensore Civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali per il buon funzionamento dell'istituto.

9 Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale all'inizio dell'incarico e periodicamente aggiornata. Allo stesso compete il rimborso di ogni spesa sostenuta per l'esercizio del suo ufficio.

art. 55
Rapporti con il Consiglio comunale

1 Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, con innovazioni organizzative, normative od amministrative. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile con l'intervento del Difensore civico e viene resa pubblica nelle forme previste dall'art. 48 dello statuto.

2 In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

3 Il Difensore civico deve essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni consiliari permanenti in ordine a problemi particolari relativi all'attività del proprio ufficio.

4 Le Commissioni consiliari permanenti possono invitare il Difensore civico per avere informazioni e chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta; a tali riunioni viene invitato un rappresentante della Giunta comunale.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

art. 56
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1 L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali si ispira a principi di autonomia, programmazione, decentramento, flessibilità, controllo dei risultati, economicità, trasparenza, produttività e semplificazione amministrativa.

2 Ai fini della migliore fruizione dei servizi da parte dei cittadini, dovranno essere assicurate gestioni associate fra i vari enti pubblici, anche territoriali, o, quando ciò non risulti possibile, dovrà essere garantito il massimo coordinamento non solo della pianificazione e gestione dei servizi stessi, ma anche delle attività burocratiche.

3 L'ente valorizza, in base a criteri di pari opportunità, lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficienza della propria azione.
4 Il Comune favorisce, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, i rapporti con le organizzazioni sindacali.
5 La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
6 Il dipendente, nei rapporti con i cittadini, deve usare la massima disponibilità e cortesia, non ostacolare l'esercizio dei loro diritti e favorire l'accesso agli atti e alle informazioni di cui essi abbiano titolo.

Capo II
IL SEGRETARIO COMUNALE
art. 57
Ruolo e funzioni

1 Il Segretario Comunale svolge i compiti assegnatigli dalla legge assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale per il raggiungimento degli indirizzi obiettivi dell'Ente secondo le direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintendendo allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e coordinandone l'attività, salvo che il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.
2 Il Segretario Comunale svolge, altresì, compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
3 Il Segretario Comunale, inoltre:
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private di atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- Presiede, di regola, le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale;
- Sovrintende all'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo impartendo le necessarie disposizioni ai Dirigenti per la garanzia del diritto di accesso dei Consiglieri comunali e circoscrizionali e dei cittadini secondo le norme vigenti;
- Adotta atti e provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze;
- Ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune che non siano, per Legge e Statuto o Regolamenti, di competenza del Sindaco o dei Dirigenti;
- Vigila secondo le direttive del Sindaco sull'attuazione dei provvedimenti adottati dagli Organi politici e in collaborazione con il Direttore Generale, ove nominato, con adozione dei provvedimenti del caso e, se necessario, esercitando anche i poteri sostitutivi;

4 Il Segretario Generale è coadiuvato dal Vice Segretario Generale, con funzioni vicarie, per sostituirlo in caso di vacanza, assenza e/o impedimento, secondo la specifica previsione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
5 Le funzioni di Vice Segretario Generale sono attribuite con provvedimento del Sindaco ad uno dei Dirigenti, in servizio presso l'Ente, in possesso dei requisiti di legge per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

art. 58
Direttore Generale

1 Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare – al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato – il Direttore Generale cui compete l'attuazione degli indirizzi di obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente.
2 Il Direttore Generale esercita le sue funzioni secondo le direttive del Sindaco, sovrintendendo alla gestione dell'Ente al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3 In particolare, compete al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) da approvarsi dalla Giunta Comunale.
4 I Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Comunale, rispondono al Direttore Generale nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
5 I requisiti di nomina del Direttore Generale sono stabiliti dal Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.
6 L'incarico di Direttore Generale non può eccedere il mandato del Sindaco e va coordinato con il decreto di nomina con le funzioni spettanti al Segretario Comunale.

Capo III
I DIRIGENTI

art.59
Dirigenti

1 Gli incarichi di dirigenza sono conferiti con provvedimento del Sindaco comunicato alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo consiliari per un periodo non superiore ad anni cinque.
2 Gli incarichi di direzione possono essere confermati, revocati e/o modificati, dal nuovo Sindaco entro novanta giorni dall'elezione. Decorso tale termine gli incarichi si intendono confermati.
3 Nel conferimento di incarico dirigenziale si può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni dirigenziali a seguito di concorso.
4 L'incarico può essere revocato dal Sindaco, prima della scadenza del periodo previsto, per adeguate motivazioni connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati dal P.E.G. secondo la annuale verifica dei risultati.
5 La copertura di posti di qualifica dirigenziale può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico, o eccezionalmente di diritto privato, previa debita motivazione e fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire.
6 Il Regolamento degli Uffici e Servizi preciserà i criteri, i limiti e le modalità per l'affidamento di tali incarichi, nonché di quelli di alta specializzazione di cui all'art. 110 del TUEL.

art.60
Funzioni dei Dirigenti

1 I Dirigenti, nell'ambito delle specifiche attribuzioni conferite, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente; formulazione alla quale partecipano con attività di carattere istruttorio, di analisi e con autonome proposte.
2 Essi sono altresì responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione,godendo di piena autonomia nell'organizzazione degli uffici e del lavoro proprio della struttura affidata alla loro direzione provvedendo alla gestione delle risorse loro affidate ed all'acquisizione dei beni strumentali necessari. Tanto in

conformità a quanto stabilito dalla legge,dal presente statuto e dal Regolamento generale degli uffici e servizi.

3 In particolare, al Dirigente spetta, limitatamente alle competenze attribuite alla struttura diretta, secondo le modalità di legge o regolamentari:

a. Presidenza delle Commissioni di gare e di concorsi e nomina dei Componenti;
b. Procedure di appalto con le connesse responsabilità, previa adozione di Determina a contrattare (ex art. 192 TUEL);
c. Stipula dei contratti di competenza;
d. Adozione di atti di gestione finanziaria con l'assunzione di impegno di spesa ed atti di amministrazione e gestione del personale;
e. Emanazione di provvedimenti di autorizzazioni, concessioni o analoghi il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto di criteri determinati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresa le autorizzazioni e le concessioni dei permessi a costruire;
f. Rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni atto costituendo manifestazione di giudizio e di conoscenza;
g. Ordinanze di demolizione di manufatti abusivi e successiva attuazione dell'esecuzione;
h. Emissione di ordinanze di ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative;
i. Emissione di ordinanze previste da norme di leggi e di regolamento, salvo quelle rientranti nella specifica competenza del Sindaco e quelle previste da leggi speciali che attribuiscano agli Organi politici tale competenza;
j. Procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente e adozione delle sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalle norme vigenti;
k. Esecuzione delle delibere di Giunta e di Consiglio e delle direttive generali impartite dal Sindaco, dal Direttore Generale (se nominato) e dal Segretario Generale;
l. Responsabilità dell'attività istruttoria sulle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio;
m. Responsabilità dei pareri emessi ex art. 49 del TUEL sugli atti da sottoporre agli Organi deliberanti;
n. gli alti atti ad essi attribuiti dalla legge ,dallo Statuto e dai regolamenti o delegati dal Sindaco.

4 Agli stessi compete la vigilanza e la responsabilità della gestione dei beni mobili ed immobili affidati secondo le disposizioni del P.E.G. per il raggiungimento degli obiettivi definiti.

Titolo V
CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Capo I
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE - ORGANI

art. 61
Articolazione territoriale

1 Il Comune, per assicurare l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati alla loro razionale organizzazione, articola il proprio territorio istituendo le circoscrizioni di decentramento, organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e d'esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2 Il Consiglio comunale, consultati eventualmente gli altri organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto stesso, procede alla suddivisione del territorio comunale

in circoscrizioni. Con lo stesso provvedimento viene determinato il numero ed il nome delle circoscrizioni.

3 Il nuovo ordinamento territoriale delle circoscrizioni, stabilito secondo quanto previsto dal secondo comma, entrerà in vigore non oltre la prima elezione dei Consigli comunali successiva all'adozione del presente statuto, restando prorogato fino a quel momento l'assetto attualmente esistente.

art. 62

Modalità di elezione dei Consigli Circoscrizionali

1 L'elezione dei consiglieri circoscrizionali si effettua con il sistema proporzionale con premio di maggioranza, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

art. 63

Organi della circoscrizione

1 Sono organi della circoscrizione: il Consiglio circoscrizionale, il Presidente ed il Comitato Esecutivo.
2 Gli organi della Circoscrizione rappresentano le esigenze della popolazione nell'ambito dell'unità del Comune e sono eletti nelle forme stabilite dall'apposito Regolamento. Il Consiglio circoscrizionale è sempre eletto a suffragio universale.
3 Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente.
4 Il Presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale ed esercita le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono delegate dal Sindaco anche quale ufficiale del Governo.
5 Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dai Presidenti delle Commissioni di lavoro, si compone di cinque membri. Esso è l'organo esecutivo della circoscrizione ed esercita le funzioni allo stesso attribuite dal regolamento.
6 I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali e fino all'elezione dei nuovi Consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7 Lo scioglimento o la cessazione anticipata del Consiglio comunale determinano il rinnovo anche dei Consigli circoscrizionali. Si applicano, verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al precedente comma.

art. 64

Composizione e funzionamento dei Consigli circoscrizionali

1 La composizione ed il funzionamento dei Consigli circoscrizionali sono stabiliti, per quanto non previsto dallo statuto, dall'apposito regolamento.
2 Il regolamento determina:
   a. il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali, che non può essere superiore alla metà dei Consiglieri assegnati al Comune;
   b. le modalità per l'elezione del Presidente, del Comitato Esecutivo e delle Commissioni circoscrizionali;
   c. le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;
   d. le modalità con le quali i Consigli di circoscrizione hanno accesso agli atti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni e sono agli stessi comunicate le informazioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni;
   e. le modalità relative al controllo di legittimità degli atti del Consiglio circoscrizionale.

Capo II
FUNZIONI

art. 65
Funzioni proprie

1 - Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base.

2 - Il Consiglio circoscrizionale organizza, secondo le norme del presente statuto e del regolamento, la partecipazione dei cittadini della circoscrizione all'amministrazione del Comune, attivandone l'iniziativa propositiva rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. Esercita, quale rappresentanza eletta dalla circoscrizione, la partecipazione all'attività del Comune con proprie iniziative e proposte.

3 - Il Consiglio circoscrizionale:

a) esprime i pareri richiesti dagli organi del Comune sugli atti e sulle materie previste dal regolamento;
b) effettua consultazioni dei cittadini e delle loro libere associazioni su materie di competenza della circoscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 41;

4 - Il Consiglio circoscrizionale effettua la gestione, nell'ambito della circoscrizione, dei servizi comunali di base, definiti specificatamente dal regolamento, il quale determina le modalità per il loro funzionamento con criteri generali impostati secondo il modello organizzativo adottato dal Comune, che costituisce la matrice alla quale si raccorda razionalmente il modello adottato dalla Circoscrizione.

5 - Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento.

art. 66
Funzioni delegate

1 - Il regolamento può prevedere la delega ai Consigli circoscrizionali di funzioni deliberative.

2 - Le deleghe di cui al precedente comma sono conferite con deliberazione del Consiglio comunale in base a programmi di massima nei quali sono fissati gli indirizzi d'intervento e previsti i fondi che con tale atto vengono impegnati in bilancio.

3 - Il regolamento prevede le funzioni attribuite o delegate sia al Presidente ed ai suoi vicari, sia al Segretario della Circoscrizione, in materia di rilascio di certificazioni, attestazioni, autenticazioni, legalizzazioni, nonché di autorizzazioni, fissando, per quest'ultime, lo specifico oggetto, le condizioni ed i limiti ai quali il rilascio è subordinato.

art. 67
Organizzazione dell'attività

1 - Nell'ambito dell'organizzazione complessiva del Comune sono stabilite le dotazioni di personale attribuite alle circoscrizioni di decentramento.

2- La responsabilità organizzativa dell'ufficio circoscrizionale è attribuita ad un dipendente comunale che assume la qualifica di Segretario della circoscrizione.

3 - Il regolamento disciplina:

a) l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio circoscrizionale;
b) i compiti e le responsabilità del Segretario della circoscrizione;
c) la gestione contabile dei fondi economali attribuiti alla circoscrizione per il funzionamento dell'ufficio;
d) le modalità per la gestione dei servizi di base e di quelli delegati e per il loro funzionamento, secondo i principi enunciati dal comma quarto dell'art. 63;
e) i criteri per la determinazione delle risorse da stanziare nel bilancio comunale per la copertura dei costi dei servizi attribuiti direttamente o per delega alla Circoscrizione e le modalità per il loro riparto in distinti “fondi di gestione” assegnati a ciascuna di esse nonché le procedure per la loro utilizzazione con atti degli organi della Circoscrizione,

ferme restando l'unitarietà del bilancio comunale e le competenze degli organi comunali e del tesoriere dell'Ente per l'ordinazione ed il pagamento della spesa.

Titolo VI
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I
COMPETENZE DEI COMUNI
art. 68
Servizi comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
4. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Capo II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
art. 69
Gestione in economia

1 - Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2 - Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

art. 70
La concessione di servizi a terzi

1 - Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, anche mediante stipula di convenzioni con soggetti sociali e del volontariato.

2 - La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3 - Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

art. 71

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'Azienda: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati, revocati o rimossi dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.lgt. 267/2000, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e circoscrizionali e di Revisori dei Conti, salvo. Sono ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune e di altre aziende speciali comunali.
5. Il Consiglio di Amministrazione presenta al Consiglio comunale, entro quattro mesi dall'entrata in carica, il programma dell'attività che lo stesso intende realizzare. Il Consiglio comunale verifica che i contenuti e gli obiettivi programmatici dell'azienda siano coerenti con le finalità politico-amministrative dell'Ente e formula, in merito agli stessi, linee generali di orientamento e di indirizzo.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali. Lo statuto dell'Azienda prevede la remunerazione del capitale di dotazione.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

art. 72

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione sarà stabilito da apposito regolamento.
3. Per la nomina, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme regolamentari di cui al precedente comma 2.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione, il quale determinerà altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. In tale sede il Consiglio in deroga al comma 4° può delegare al Sindaco la scelta del Direttore dell'Istituzione tra i Dirigenti dell'Ente o mediante incarico di diritto privato a tempo determinato.

art. 73
Le società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con capitale pubblico locale prevalente o non prevalente, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nell'atto costitutivo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del Consiglio d'Amministrazione, dell'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio Sindacale.
4. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni o a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo ed uno o più Sindaci, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.
5. Il Consiglio comunale, nel deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in società per azioni o società a responsabilità limitata nelle quali, dopo il biennio iniziale, il Comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve includere nell'atto costitutivo e nello statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli organi d'amministrazione e nel Collegio Sindacale propri rappresentanti, secondo quanto previsto dal Codice Civile.
6. Ogni sei mesi il Sindaco o suo delegato darà comunicazioni al Consiglio comunale dell'attività svolta dagli enti o società per azioni partecipate dal Comune.

Titolo VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I
CONVENZIONI E CONSORZI
art. 74
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia e/o con altri soggetti pubblici, anche a

partecipazione comunale, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti concordano che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Nel caso in cui lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, prevedano forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare tipo, il Sindaco informa tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

art. 75
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per tre anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

9. Lo statuto del Consorzio prevede un apposito organo di revisione economico-finanziaria, costituito con modalità analoghe a quelle stabilite per il Comune, e forme di controllo economico della gestione.

Capo II
ACCORDI DI PROGRAMMA

art. 76
Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo VIII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Capo I
A PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

art. 77
Ordinamento contabile

L'ordinamento contabile del Comune è dettato dalla legge dello Stato e disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

art. 78
Bilancio e programmazione Finanziaria

1. Il Comune annualmente adotta, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale, il Bilancio annuale che è fondato sulla relazione previsionale e programmatica che lo accompagna in conformità alle linee di mandato formulato dal Sindaco ed alle successive variazioni dallo stesso presentate al Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale, altresì, può formulare, con apposito atto approvato a maggioranza semplice, indirizzi generali che tengano conto della scala temporale dei

documenti contabili individuando le risorse quantitative e qualitative per i risultati previsti.

3. Il progetto di Bilancio è presentato dalla Giunta al Consiglio, redatto in termini di competenza secondo i principi fissati dalle leggi che regolano la materia e leggibile per programmi, progetti, corredato dalla relazione previsionale e programmatica pluriennale e dal progetto di Bilancio pluriennale, nonché dal programma triennale dei LL. PP., dal piano degli investimenti e dalla proposta di provvedimenti eventualmente necessari per dare coerenza alla previsione finanziaria sia in termini di entrata che di spesa.
4. Il Bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata triennale, rappresenta il punto di raccordo tra gli strumenti di programmazione e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.
5. Qualora si presenti la necessità di integrazione dei programmi approvati essa deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie da parte dei competenti Uffici Finanziari e, nel caso, apportare le necessarie modifiche alla RPP ed al Bilancio pluriennale per garantire il mantenimento dei necessari equilibri finanziari di periodo.
6. La Giunta Comunale prima di deliberare il progetto di Bilancio da sottoporre al Consiglio, consulta i Consigli di Circoscrizione se istituiti e gli organi di partecipazione popolare nei termini di cui al regolamento.
7. Il Bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di programmazione, corredati dagli allegati di legge, sono approvati dal Consiglio Comunale nei termini di legge a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.
8. Resta fermo che in I^ convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati all'Ente ed in 2^ convocazione almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
9. In entrambi i casi non viene computato il Sindaco.

Capo II
L'AUTONOMIA FINANZIARIA

art. 79
Risorse di gestione

1. Il Comune, nell'ambito della Finanza Pubblica, è titolare di autonomia impositiva nel campo delle tasse, imposte e tariffe che applica nel rispetto delle norme nazionali secondo criteri di equità, perseguendola partecipazione dei cittadini in proporzione alle loro effettive capacità economiche, in coerenza con i principi fissati dalla Costituzione.
2. Le risorse finanziarie sono assicurate oltre che da entrate tributarie proprie, dalla partecipazione ad imposte statali e regionali, da trasferimenti erariali e regionali, nonché da entrate patrimoniali, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
3. Al fine di garantire il finanziamento degli investimenti il Comune può avvalersi di tutti gli strumenti economico finanziari previsti dalla legge.
4. Esso si avvale degli strumenti pubblici e privati in quanto consentiti, compresa l'alienazione del patrimonio disponibile.
5. Il ricorso al credito è vincolato a spese di investimento. Per tali fini il Comune si avvale anche dei contributi statali e regionali previsti dall'ordinamento.

art. 80
Gestione Finanziaria

1. I Dirigenti nell'ambito delle funzioni specificatamente previste dalla legge e dallo statuto impegnano le spese nei limiti di stanziamento di bilancio e in conformità agli atti di programmazione.

2. La gestione di spesa avviene secondo criteri e programmi attuativi approvati dalla Giunta Comunale in uno con il PEG che fissa anche gli obiettivi per i titolari di spesa.
3. Il PEG, annualmente deliberato, può, secondo le modalità fissate dal regolamento, essere definito in rapporto al Bilancio triennale, e mantenere la sua valenza anche oltre l'anno di competenza qualora il Bilancio non venga deliberato per ragioni esterne alla volontà dell'Ente entro il 31 dicembre dell'anno antecedente.
4. I capitoli in esso previsti qualora siano riferiti a spese obbligatorie i cui stanziamenti rientrino negli stanziamenti del Bilancio pluriennale conservano la loro validità per l'intera durata di quest'ultimo fino all'approvazione del nuovo Bilancio.
5. I Dirigenti hanno diretta responsabilità sugli atti di spesa prodotti e dei relativi documenti giustificativi rispetto alla coerenza con gli obiettivi fissati dagli Organi politici.
6. Tutti gli atti che autorizzino spesa o comportino diminuzioni di entrate per il Comune sono comunicati alla Ragioneria per l'espressione del previsto parere contabile e la registrazione, qualora necessaria, del relativo impegno di spesa previa verifica della corretta imputazione.
7. Nessun atto può essere assunto senza che sussista la copertura finanziaria.
8. Le Determinazioni dei Dirigenti diventano efficaci dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario.
9. Il Dirigente del Servizio finanziario e di Ragioneria è competente alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di spesa ed alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio, con cadenza periodica secondo quanto stabilito dal Regolamento di contabilità.
10. Il Regolamento di contabilità stabilisce, altresì, le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni che il Dirigente Responsabile di Ragioneria deve rappresentare agli Organi di governo dell'Ente, al Segretario ed agli Organi di controllo in caso di manifestarsi di possibili disequilibri e situazioni di criticità nella tenuta dei conti.
11. I Dirigenti curano, nell'ambito delle loro attribuzioni e con personale responsabilità, che le entrate dipendenti dagli uffici e servizi di cui hanno la gestione siano regolarmente accertate e riscosse.

Capo III
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
art. 81
Patrimonio

1. Il Comune è titolare di un proprio demanio e patrimonio secondo le norme del Codice Civile.
2. Il Patrimonio, sia di mobili che di immobili, è registrato negli inventari conservati dal Servizio finanziario sotto la responsabilità del Dirigente e valutato secondo le norme previste dalle leggi finanziarie e dal regolamento.
3. Il valore del patrimonio annualmente aggiornato per effetto di nuove acquisizioni e miglioramenti manutentivi è riportato nel conto generale del patrimonio facente parte del conto consuntivo.
4. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta del patrimonio e degli inventari e i tempi per le verifiche.
5. I beni patrimoniali disponibili sono utilizzati in forma reddituale secondo le normative vigenti anche mediante concessione in fitto.
6. I beni patrimoniali non possono essere, di regola, concessi in comodato gratuito, salvo che in casi particolari per motivi di pubblico interesse previa deliberazione motivata della Giunta Comunale secondo criteri preventivamente fissati.
7. Il Patrimonio disponibile può essere alienato previa deliberazione del Consiglio Comunale per tutti i beni immobili.
8. Per i beni mobili si può procedere all'alienazione da parte del Dirigente il servizio nelle forme previste dalla legislazione statale per i beni di modico valore come distinti dal Regolamento di Contabilità.

9. Per i beni mobili, di valore commerciale, non più utilizzabili ai fini dell'Ente si procede, previa acquisizione di parere favorevole della Giunta Comunale su proposta del Dirigente responsabile.

Capo IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
art. 82
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio comunale elegge, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Non sono eleggibile a Revisore dei Conti, e se eletti decadono da Componente il Collegio, coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art.236 del TUEL approvato con D.Lgs. n°267/2000. Si intendono per amministratori anche i componenti del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali.
5. Non sono, altresì, eleggibili e se eletti decadono gli amministratori e i dipendenti del Tesoriere comunale, delle Società partecipate e dei Concessionari per la riscossione di tributi ed entrate comunali.
6. E' causa di decadenza la cancellazione e/o sospensione dal Registro dei Revisori contabili, dall'Albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri, nonché la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
7. In caso di rinuncia o decadenza del Revisore si procede alla sostituzione nel termine massimo di gg.45 (quarantacinque giorni) dalla prima iscrizione all'Ordine del Giorno dell'argomento da avvenire entro i dieci giorni dalla conoscenza della rinuncia o decadenza.
8. Il nuovo Revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato del Collegio.
9. In caso di cessazione o decadenza di due Componenti il Collegio, lo stesso decade e viene sostituito nella sua totalità per un nuovo triennio nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
10. La revoca dei Revisori dei Conti è disposta in conformità alla previsione dell'art.235 del TUEL approvato con D.Lgs. n°267/2000.
11. Il Consiglio Comunale, all'atto della elezione, su proposta motivata del Dirigente del Servizio Finanziario, fissa l'indennità da corrispondersi ai Componenti il Collegio nei limiti previsti per legge.

art. 83
Risultato di Gestione

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario chiuso sono riassunti e dimostrati nel rendiconto, anche mediante contabilità economica, che è distinto in tre parti:
   - Conto di bilancio;
   - Conto generale del patrimonio;
   - Conto economico.
2. L'articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione e il significato economico riportato.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione della Giunta che esprima le valutazioni in merito alla efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Il rendiconto di gestione è, altresì, accompagnato da documentazione che illustri, secondo le modalità del Regolamento di contabilità, il risultato della gestione con le indicazioni previsti dai documenti programmatici.

Capo V
APPALTI E CONTRATTI
art. 84
Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La fase contrattuale deve essere preceduta da apposita determinazione del Dirigente responsabile del procedimento di spesa ex art. 192 TUEL.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Il Dirigente competente per materia come per legge, interviene nella stipula dei contratti in rappresentanza dell'Ente.

Capo VI
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE
art. 85
Controllo Interno

Il Regolamento di contabilità ed il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplinano le modalità di funzionamento degli organismi di controllo interno, ivi compreso il controllo in gestione in base alle norme previste dagli artt. 196, 197 e 198 del TUEL n°267/2000, anche mediante la costituzione di apposito ufficio.
L'Ufficio o l'Organismo preposto al controllo di gestione predispone idonea relazione periodica secondo le modalità stabilite dai regolamenti di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui sono da considerarsi appendici i Regolamenti dei singoli sistema di controllo.
I controlli si distinguono in tre categorie:

a) IL CONTROLLO STRATEGICO E DI QUALITA': da istituire come struttura che risponde direttamente all'organo di direzione politica, con compiti di:
   - supporto per l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo;
   - supporto per la valutazione dei dirigenti: la valutazione dell'attività della dirigenza si ispira ai principi del doppio grado di valutazione, della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo valutatore, della partecipazione al procedimento del valutato;
   - collaborazione istituzionale e, in particolare, attività propositiva di miglioramento della funzionalità amministrativa, analisi su politiche e programmi specifici dell'ente. Individuazione di indici e proposte sulla sistematica generale dei controlli dell'ente, contributi a supporto dell'attività dirigenziale.
b) IL CONTROLLO DI GESTIONE: è elemento di controllo a disposizione del direttore generale o dirigente, per il controllo della propria struttura. L'evoluzione normativa in ordine a tale tipologia di controllo rappresenta argomento di particolare interesse perché pone la dirigenza nella posizione di "primo attore" nell'approccio direzionale al controllo.
c) IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE: il controllo interno di regolarità amministrativo contabile rientra tra le articolazioni del strategico e

di gestione in affiancamento agli Organismi già esistenti (Collegio di Revisione e Servizio Finanziario).

Capo VII
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
art. 86
Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad uno o più istituti di credito che dispongano di una sede operativa nel Comune di Acerra.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile, non tacitamente, ma a seguito di nuova deliberazione del Consiglio comunale.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo IX
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI
art. 87
Rapporti istituzionali

1. Il Comune è ente autonomo con pari dignità, con proprio statuto rispetto ai principi fissati dall'articolo 114 della Costituzione.
2. Il Comune svolge sul territorio le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza rispetto a Provincia, Regione e Città metro politane . Svolge altresì in base a disposizioni di legge, le funzioni di competenza statale attribuite al Sindaco, quale Ufficiale di Governo.
3. Possono essere attribuite al Comune, nel rispetto dei principi innanzi espressi, funzioni amministrative delegate dalla Regione, che dovrà assicurarne la copertura finanziaria.
4. Il Comune partecipa in quanto espressione della realtà territoriale, che rappresenta, alla programmazione economica, sociale e territoriale, della Regione, e si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure fissate dalle leggi regionali e statali..
5. Il Comune collabora con la Provincia ai programmi ed alle scelte di interesse locale.

Titolo X
NORME TRANSITORIE E FINALI
art. 88
Revisione dello statuto

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma quarto, del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono comunicate ai Consigli circoscrizionali , se istituiti, ed agli altri organismi di partecipazione popolare riconosciuti, almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la Segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. Nessuna deliberazione di revisione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto, fatti salvi gli adeguamenti derivanti dalle leggi..
4. Con l'approvazione del regolamento dei Consigli Circoscrizionali, il Consiglio Comunale stabilisce i servizi di base la cui gestione è affidata alle circoscrizioni.
5. Gli organismi di partecipazione popolare riconosciuti possono assumere l'iniziativa di modifica dello Statuto, chiedendo con apposita istanza, che l'apposita Commissione consiliare esamini le proposte di emendamenti, ed avere notizia del parere espresso sulle sue proposte dalla Commissione stessa.

art. 89
Regolamenti vigenti

1. I Regolamenti vigenti devono essere adeguati ai principi del presente Statuto, entro un anno dalla sua entrata in vigore, salvo diversa previsione statutaria.
2. I regolamenti restano in vigore fino alla scadenza del termine previsto dallo statuto per il loro adeguamento.
1. Qualora la norma regolamentare sia contrasto con la norma statutaria, la stessa cessa di avere efficacia dall'entrata in vigore dello Statuto.

art. 90
Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogata tutte le norme statutarie precedentemente adottate.
6. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
7. A tal fine, dello Statuto e delle sue modifiche saranno inviate copie ai consiglieri comunali, alle sedi delle Circoscrizioni, ai responsabili delle strutture comunali di massima dimensione, a tutti gli organismi previsti dallo Statuto stesso, ai Presidenti delle aziende o enti ai quali il Comune partecipa e ad ogni altra istanza; sarà inoltre assicurata, con qualsiasi forma, la massima informazione ai cittadini.